



COBAS Comitati di Base della Scuola **CESENA**

Info 340-333 5800 / 338-335 2983 (tutti i giorni H15-19)

<http://digilander.libero.it/cobasfc/>

COBAS RAVENNA via Sant'Agata 17 - Tel/Fax 0544-3 6189

Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento

VADEMECUM SULLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE



DIRIGENTI DELLE SUPERIORI DI FORLÌ-CESENA ALL'ATTACCO	2
UNA PALESE TRUFFA.....	3
COMPLICITA' DI CGIL CISL UIL SNALS.....	3
DEMAGOGICO APPELLO CONGIUNTO A UN INESISTENTE "LAVORO DOVUTO"	4
LA RIDUZIONE NON E' UNA SCELTA DIDATTICA E IL RECUPERO NON E'DOVUTO.....	4
Riduzione per motivi estranei alla didattica.....	4
Riduzione per altre ragioni.....	6
NORMATIVA.....	6
ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (CCNL 2003).....	6
Accordo di interpretazione autentica dell'01.07.97.....	7
Art. 41 del CCNL	7
C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979.....	8
C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980	9
Sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del CCNL 1998/2001 relativo al personale del comparto Scuola.....	9
LETTERA DI ROSA AURA SEVERINO (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE) CHE RIBADISCE IL NON OBBLIGO AL RECUPERO.....	10
I DOCENTI HANNO VINTO IL RICORSO CONTRO IL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE LI OBBLIGAVA A RECUPERARE I 10 MINUTI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO.....	11
PRIME CONDANNE PER I DIRIGENTI.....	12

DIRIGENTI DELLE SUPERIORI DI FORLI'-CESENA ALL'ATTACCO

*A partire da settembre 2007 quasi tutti i Dirigenti della provincia FORLI'-CESENA, che nei mesi precedenti si sono accordati per lanciare insieme questo attacco (caldeggiato a livello nazionale dall'ANP – Associazione di Dirigenti Scolastici), non contenti di conteggiare a fine mese uno stipendio triplo di quello dei loro sottoposti (regalato loro contrattualmente da CGIL CISL UIL SNALS), stanno mettendo in atto la curiosa trovata di... di **spremere agli insegnanti centinaia e centinaia di ore di attività straordinarie non pagate**. Ad es per un docente che ha 18 ore di 50 minuti, si tratterebbe di 3 ore a settimana, per complessive 100 ore circa in un anno scolastico. Precisamente cercano di **indurli**, con raggiri e ambigui discorsi, a **inguaiarsi da soli** deliberando in Collegio addirittura **un falso a proprio danno**: che la riduzione d'orario **non sarebbe per cause di forza maggiore ma per motivi didattici**.*

*Da sempre si praticano, nei vari istituti, riduzioni della durata delle lezioni, motivate da cause di forza maggiore (trasporti, ecc) e **la normativa vigente precisa che in tali casi non è prevista alcuna restituzione da parte del docente**. La stessa normativa prevede la restituzione solo nel caso la riduzione della durata della lezione fosse deliberata dal collegio docenti per motivazioni didattiche (ma non è mai così: **tutti gli insegnanti concordano che per insegnare bene la cosa migliore sarebbero sempre comunque ore di 60 minuti**).*

*Invitiamo gli insegnanti a fare attenzione a quanto deliberano in Collegio, **controllando innanzitutto che proposte di delibera, discussione, votazione e verbalizzazione si svolgano in modo del tutto chiaro e regolare** segnalando eventualmente ai COBAS qualsiasi abuso.*

*In caso di situazioni ambigue **consigliamo di proporre e mettere ai voti** (e controllare che risulti a verbale) una delibera del tipo: **"Il Collegio non ravvisa alcuna motivazione didattica per proporre un orario basato su unità di lezione di durata inferiore ai 60 minuti"**. Approvata una risoluzione di questo tipo per tutto l'anno scolastico il Dirigente **non potrà in nessun caso esigere restituzioni di ore**. Questo **non significa che la scuola adotterà ore di 60 minuti**, ma la riduzione d'orario sarà decisa dal Consiglio d'Istituto, lo sarà per motivazioni pratiche, e non comporterà quindi alcun recupero*

*In ogni caso, anche se il Dirigente fosse riuscito a strappare una delibera di riduzione per motivi didattici, i docenti **devono esigere la non applicazione dell'obbligo di restituzione**, essendo sempre in grado di dimostrare, anche sulla base del dibattito avvenuto in collegio, che **le motivazioni reali della riduzione sono pratiche e non didattiche**. Consigliamo, in caso di controversie, di rivolgersi ai COBAS che porteranno avanti il contenzioso.*

UNA PALESE TRUFFA

La natura truffaldina è evidente nel comportamento dei Dirigenti.

- ◆ *Mettono all'ordine del giorno e propongono la riduzione dell'orario al Collegio Docenti quando in realtà tale decisione spetta al Consiglio di Istituto (il CD è competente solo sulle questioni didattiche, e il fatto che deliberi la riduzione dell'ora di lezione è anomalo, e potrebbe farlo solo con motivazioni didattiche CHE NON CI SONO MAI STATE E NON CI SONO).*
- ◆ *Introducendo la questione nelle riunioni di Collegio Docenti praticamente tutti i DS che hanno avviato l'imbroglio non hanno esposto motivazioni didattiche ma hanno rivelato apertamente – anche se magari non hanno fatto mettere a verbale queste considerazioni - i veri motivi per cui chiedono ai docenti una delibera: avrebbero paura che la riduzione dell'ora non sia sufficientemente motivata, e loro rischierebbero di doverne rispondere. In realtà non rischiano nulla purché motivino per iscritto le difficoltà pratiche che insorgerebbero con tutte le lezioni di 60 minuti; la motivazione è quasi sempre legata ai trasporti pubblici, per la quale basta avere avviato contatti per iscritto con le aziende ATR e Trenitalia richiedendo più corse possibile per gli studenti.*
- ◆ *Mentre presentano come un obbligo inderogabile l'obbligo per i docenti di recuperare il tempo sottratto all'insegnamento con la riduzione, poi si dichiarano – per indorare l'amarissima pillola – pronti a essere "generosi" riconoscendo magari come recupero orario le più diverse attività (ad es gli spostamenti da una sede all'altra, ricevimenti di genitori, ecc) che non hanno mai avuto riconoscimento come servizio retribuito. Dimostrano così che quel recupero non è effettivamente dovuto, altrimenti solo vere ore di insegnamento tutelerebbero il DS nei confronti di un controllo superiore che verificasse la restituzione di quel tempo-lezione.*

COMPLICITA' DI CGIL CISL UIL SNALS

*Un attacco così grave alle condizioni di lavoro degli insegnanti, un abuso simile non poteva che avvenire **con il consenso di CGIL CISL UIL SNALS provinciali**, che controllano gran parte delle RSU. La **connivenza di queste organizzazioni sindacali con i Dirigenti** anche nelle illegalità e negli attacchi contro i lavoratori è nota (anche perché molti DS sono... loro iscritti, spesso addirittura loro dirigenti). Ne è prova che nei vari istituti di FORLI'-CESENA le RSU – con l'eccezione dei rappresentanti **COBAS e GILDA** – nei Collegi Docenti non hanno smascherato l'abuso, a volte hanno ignorato la questione ma spesso sono intervenuti attivamente per... sostenere i Dirigenti contro i Docenti!*

DEMAGOGICO APPELLO CONGIUNTO A UN INESISTENTE “LAVORO DOVUTO”

La demagogia e la malafede uniscono dirigenti scolastici e dirigenti sindacali confederali. Secondo loro, essendo obbligo del docente delle superiori insegnare per 18 ore, la restituzione del tempo non lavorato per riduzione del tempo-lezione sarebbe “giusto”. Non è così.

- ◆ *I docenti delle superiori ha diritto a un orario rigido articolato in ore di lezione. Qualunque altra flessibilità o particolare articolazione dell'insegnamento, con le norme sull'Autonomia, è possibile ma solo su decisione collegiale dei docenti stessi*
- ◆ *Qualunque docente ritiene che DIDATTICAMENTE le lezioni di 60 minuti sono di gran lunga preferibili a lezioni di 55 o 50 perché molto più produttive.*
- ◆ *Qualunque docente ritiene che avere settimanalmente 18 lezioni di 60 minuti È MOLTO MENO STRESSANTE che avere 18 lezioni di 50 minuti più altre 3 lezioni e mezzo da aggiungere (per arrivare a 18 ore effettive).*

I docenti quindi NON HANNO ALCUNA MOTIVAZIONE per preferire e deliberare la riduzione dell'ora di lezione. I docenti sono motivati solo a CHIEDERE lezioni di 60 minuti. Se poi l'Istituto, per motivi pratici (trasporti, ecc) non può consentire loro di effettuare lezioni di 60 minuti e impone loro lezioni di durata ridotta, essi subiscono l'impossibilità di effettuare un servizio comunque offerto, e non possono essere chiamati a restituirlo. Il docente che ad esempio una mattina non può fare lezione perché c'è stato un principio di incendio e le lezioni sono sospese, o per altre cause di forza maggiore non può effettivamente svolgere il proprio servizio, non può essere mai chiamato a restituire il lavoro non prestato.

LA RIDUZIONE NON E' UNA SCELTA DIDATTICA E IL RECUPERO NON E'DOVUTO

Riduzione per motivi estranei alla didattica

La materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche dall'art. 26 comma 8 del Ccnl 2003, che le riconferma. In particolare la CM 243/79 ha previsto che

“nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione."

Tale riduzione è sempre stata possibile con l'autorizzazione del Provveditore agli Studi al quale il singolo Capo d'Istituto doveva inviare formale richiesta.

Successivamente, la **CM 192/80** ha esteso la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione e non solo per le prime e le ultime, in presenza di "particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate".

In data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un **Accordo di interpretazione autentica dell'art. 41 del CCNL 1995**, trasmesso con la **CM n. 620 del 3/10/97**, il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell'accordo stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato dalle scuole esclusivamente "per opportuna conoscenza".

In pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:

- ◆ il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
- ◆ il collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se sia necessaria qualche modifica.
- ◆ il Consiglio di circolo o d'istituto assume la relativa delibera (art. 26 comma 8 Ccnl 2003).
- ◆ al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell'Organo collegiale. **In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie.**

Taluni "neodirigenti" però vaneggiano che i "nuovi poteri" dell'autonomia e della dirigenza consentirebbero di "tralasciare" le disposizioni relative alla materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere recuperate.

Alcuni poi cercano di motivare tale assunto sull'equivoco di cosa debba considerarsi "sperimentazione autonoma" prevista dall'art. 3, comma 5 del Regolamento dei curricoli dell'autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: "l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale ... nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo".

Questo argomento è facilmente "smontabile" per due ordini di motivi:

- il regolamento dei curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.

- tali curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina contrattuale.

Comunque se qualche dirigente dovesse perseverare con questa interpretazione, **i docenti che ricevessero un ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Atto di Rimostranza** documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed eventualmente **attivare il contenzioso contattando i COBAS**. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.

Riduzione per altre ragioni

In questo caso “qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti” (art. 26 comma 7 Ccnl 2003). Il Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica. Certamente non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per risparmiare sulle supplenze.

NORMATIVA

ART. 26 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO (CCNL 2003)

(art.41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell’art.41 anzidetto ed art.24 del CCNL 26-5-1999)

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze
5. L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,

distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

Accordo di interpretazione autentica dell'01.07.97

(articoli 41 - 69 - 19 CCNL)

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI

Art. 1

1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.

2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.

Art. 41 del CCNL

4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti completano l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste

dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nel'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi.

A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento della scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento.

Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;

d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento.

Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

Il contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 è stato successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94

Sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del CCNL 1998/2001 relativo al personale del comparto Scuola

Il giorno 27 luglio 2000 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran, nella persona del Prof. Mario Ricciardi ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria CGIL/SNS-CISL/SCUOLA-UIL/SCUOLA-CONFESAL/SNALS

Confederazioni CGIL-CISL-UIL-CONFESAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata sequenza contrattuale relativa all'art. 24 comma 3, del CCNL 1998/2001 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 26/5/1999.

Articolo unico

In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:

1. Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del CCNL 26.5.1999 e dall'art. 41 del CCNL 4.8.1995.
2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.

LETTERA DI ROSA AURA SEVERINO (UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE) CHE RIBADISCE IL NON OBBLIGO AL RECUPERO

In una Circolare inviata nel febbraio 2007 alla Giunta dei Dirigenti Scolastici di BOLOGNA, Rosa Aura Severino (Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna – Sett Legale e Contenzioso) **conferma il non obbligo per i docenti al recupero orario** precisando solo che se il motivo della riduzione sono i trasporti, il Dirigente e il Consiglio d'istituto, prima di deliberare un orario delle lezioni ridotto, devono avere prima verificato, contattando opportunamente le aziende di trasporto, che queste non sono disposte a offrire ulteriori corse per agevolare gli spostamenti degli studenti (cosa che da anni viene sempre fatta).

(...)

▪ *Alla luce di quanto fin qui dedotto, al fine di pervenire ad una legittima adozione della riduzione oraria senza recupero, deve convenirsi conclusivamente sugli inderogabili principi, desumibili dalle norme e dal prevalente orientamento giurisprudenziale, che di seguito si riassumono:*

▪ *La riduzione dell'unità oraria di lezione deve necessariamente connotarsi come extrema ratio, giustificata da motivi attinenti al trasporto o ad altre situazioni di necessità;*

▪ *la riduzione suddetta, salvo i casi di necessità non legati al pendolarismo, non può assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto;*

▪ *il provvedimento di riduzione può essere adottato solo dopo che siano stati promossi contatti con le aziende di trasporto pubblico e che siano stati inutilmente esperiti i tentativi di modificare gli orari dei mezzi di trasporto al fine di renderli compatibili con le esigenze dell'Istituzione scolastica, tenendo in debito conto, ovviamente, il fenomeno del pendolarismo;*

▪ *in aderenza a quanto disposto dal D.P.R. 275/1999 e dal D.M. 234/2000 deve essere verificata l'osservanza dell'orario annuale obbligatorio, sia in termini complessivi che per singoli ambiti disciplinari;*

▪ *il provvedimento con il quale si riduce l'orario deve essere motivato dalla esplicitazione delle concrete e specifiche ragioni che hanno indotto necessariamente alla riduzione medesima.*

Conclusivamente, solo l'osservanza delle prescrizioni su richiamate pone al riparo il Dirigente scolastico, in solido con i componenti del Consiglio d'Istituto, dalla possibilità di incorrere in "fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa", con onsequente connesso obbligo di risarcimento del danno erariale cagionato.

Considerato l'interesse generale della questione, il presente parere viene trasmesso a tutti i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali, con preghiera di trasmissione alle Istituzioni scolastiche della Provincia di competenza.

IL VICEDIRETTORE GENERALE

Rosa Aura Severino

Lettera di un collega dell'IPSIA "Gobetti Marchesini" di Torino.

I DOCENTI HANNO VINTO IL RICORSO CONTRO IL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE LI OBBLIGAVA A RECUPERARE I 10 MINUTI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO.

Tutte le ore di "recupero" effettuate sono state rimborsate come lavoro straordinario di Michelangelo Ferragatta

Nell'a.s.2000/2001 il consiglio d'istituto dell'IPSIA "A.Gobetti Marchesini" di Torino propone al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei Docenti, così come avviene da circa 20 anni, la riduzione di tutte le ore di lezione ad unità orarie di 50 minuti (C.M. 192/80), per motivi strutturali totalmente estranei alla didattica.

Il Collegio dei Docenti accetta tale proposta ritenendola compatibile con gli obiettivi del POF, ma il D.S. non dispone la riduzione totale delle ore di lezione a 50 minuti, bensì solo della 1°,5° e 6°ora di lezione del mattino (C.M. 243/79), non ravvisando le condizioni per una riduzione totale.

A seguito delle proteste di studenti e genitori per il posticipato termine delle lezioni del mattino così derivante, il D.S. ripristina la consueta scansione oraria di 50 minuti, chiedendo ai docenti il recupero di un'ora settimanale.

Circa 25 docenti rifiutano il recupero e le RSU iniziano una trattativa con il D.S., anche con l'inutile intervento della commissione di conciliazione dell'allora Provveditorato agli Studi.

Al termine dell'anno scolastico 2000/2001 il D.S. richiede alla Direzione Provinciale del Tesoro di effettuare una trattenuta stipendiale per i docenti che tale recupero hanno rifiutato.

La D.P.T. provvede alla detrazione, motivandola con la voce *sciopero* alla data del primo giorno di ogni mese (si è dichiarati in sciopero di domenica, Capodanno, il primo maggio, Ognissanti, nel loro giorno libero).

I docenti si rivolgono all'avvocato che cita, presso il Giudice del Lavoro, l'istituto, il MIUR, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo tre distinte cause.

Il gruppo dei docenti, sindacalmente molto composito, versa una somma in denaro per l'onorario, mentre il D.S. fruisce dell'avvocatura dello Stato.

L'iter giudiziario presso il Giudice del Lavoro così si svolge:

A **dicembre 2002** per due docenti (RSU dell'epoca) **è accolto** il ricorso con restituzione delle somme detratte con condanna dell'istituto e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in 2.500 Euro.

A **marzo 2003** per sette docenti **non è accolto** il ricorso, non sono restituite le somme detratte e non vi sono spese di lite.

Il ricorso non è accolto motivando l'assenza nella C.M. 192/80 di una precisa indicazione circa l'esenzione al recupero per la riduzione dell'ora di lezione causa motivi strutturali, così come invece recita la C.M. 243/79.

A **settembre 2003** per altri sette docenti **non è accolto** il ricorso, non sono restituite le somme detratte e non vi sono spese di lite (la motivazione è analoga alla precedente)

A **febbraio 2005** la Corte di Appello di Torino Sezione Lavoro **accoglie** l'appello dei sette docenti di cui alla precedente sentenza di marzo 2003, con restituzione delle somme detratte e condanna dell'istituto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze a rifondere ai ricorrenti le spese di entrambi i gradi di giudizio per un totale di 4.295 Euro. Il Dirigente Scolastico impugna in Corte di Cassazione quest'ultima sentenza ed il pagamento delle spese di lite è sospeso in attesa della sentenza (attesa che si prospetta non breve..... ai limite del pensionamento dei contendenti).

Nella motivazione della sentenza il giudice di appello considera la C.M. 192/80 un'estensione della C.M. 243/79 e quindi non è dovuto il recupero.

L'avvocato, dopo aver tentato inutilmente di farsi pagare le spese di lite di cui alla prima sentenza vittoriosa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rivolge direttamente alla scuola.

Il consiglio di istituto, nel giugno 2004, delibera di onorare le spese di lite con i soldi del fondo per una somma, maggioratasi a seguito degli svariati ritardi, di 3.349 Euro.

Tale somma è successivamente reintegrata dal CSA nel fondo dell'istituzione scolastica.

In data **14.07.05** il Comitato regionale di raffreddamento della Direzione Generale dell'USR del Piemonte così delibera:

"esaminati gli atti relativi al recupero delle frazioni orarie, si rileva che, per quanto previsto dall'8° comma dell'art.26 del CCNL del personale della Scuola stipulato per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella materia hanno titolo a pronunciarsi due soggetti: il Collegio dei Docenti, per motivazioni attinenti alla didattica- con conseguente programmazione dei recuperi orari- ed il Consiglio di Istituto, per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica.

In tale seconda ipotesi, la materia è, per contratto, ancora regolata dalle CC.MM.nn.243/79 e 192/80, la prima delle quali, cui la seconda fa rinvio, stabilisce che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione".

Poiché per quanto rappresentato, la riduzione oraria attuata presso l'I.P.S.I.A. "ADA GOBETTI MARCHESINI" di Torino deriva da delibera del Consiglio d'Istituto si ritiene si realizzi la seconda delle ipotesi sopra descritte."

In data 25.07.05 lo stesso giudice della sentenza di marzo 2003 e di cui è stata riformata la sentenza in appello nel febbraio 2005, **accoglie** un nuovo ricorso di due docenti con restituzione delle somme detratte e condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite per circa 500Euro.

Qualora tutte le spese di lite, escluse quelle per la Corte di Cassazione in quanto ignote ed incerte, fossero pagate dal fondo dell'istituzione scolastica, o comunque con soldi pubblici, avremmo una spesa totale di più di 8.100 Euro.

Negli anni scolastici dal 2001/02 al 2004/05 il Dirigente Scolastico ha continuato a richiedere il recupero di un'ora settimanale, prevalentemente in supplenze, nonostante le sentenze tra loro discordanti di cui una di secondo grado. Solo nell'a.s. 2005/06 tale richiesta non è più stata rivolta ai docenti.

Il totale delle ore di lezione così fatte, sovente girando i pollici in sala docenti venendo un'ora prima, uscendo un'ora dopo oppure in ora buca appositamente creata, è stato di circa 107 ore per docente che, secondo le tabelle contrattuali, corrisponde ad una cifra lorda di circa 2500 Euro.

Mi pongo alcune domande da lavoratore e contribuente.

- Perché i docenti devono pagarsi un avvocato ed i Dirigenti Scolastici hanno il gratuito patrocinio dell'avvocatura dello Stato? - - - Perché i Dirigenti Scolastici possono pagare le spese di lite nelle cause che li vedono soccombenti, attingendo dal fondo di istituto?

- Qualora una sentenza del tribunale del lavoro, o una delibera del Comitato regionale di raffreddamento della Direzione Generale dell'USR del Piemonte, disponesse il pagamento delle ore fatte come illecito recupero, di quanto sarà danneggiato quell'erario che tanto il Dirigente Scolastico dice di difendere da insegnanti in corporativa autoriduzione oraria? Pagando le ore effettivamente svolte si sarebbe speso molto meno. **In definitiva: chi controlla l'operato dei Dirigenti Scolastici?**

PRIME CONDANNE PER I DIRIGENTI

Un interessante articolo pubblicato da ITALIA OGGI

Numero 238, pag. 41 del 8/10/2002 di Nicola Mondelli

Si allunga la lista dei dirigenti scolastici che vengono condannati dai giudici del lavoro per violazione delle norme contrattuali o per comportamenti antisindacali.

In ordine di tempo, le ultime condanne di cui si ha notizia sono state emesse dal giudice del lavoro del tribunale di Reggio Emilia nei confronti di un dirigente scolastico di un istituto superiore della provincia emiliana.

Delle tre sentenze di condanna, quella più significativa, pronunciata dal giudice di Reggio Emilia nell'udienza del 2 ottobre 2002, è relativa a una controversia sull'obbligo o meno del recupero, da parte dei docenti, della riduzione dell'orario scolastico giornaliero disposto per causa di forza maggiore e non concernente esigenze didattiche (riduzione a 50 minuti dell'ora di lezione determinata da motivi di trasporto e di pendolarismo e non da progetti sperimentali elaborati dal collegio dei docenti).

Sostenuti dalle organizzazioni sindacali della scuola, una ventina di docenti avevano impugnato l'ordine di servizio con il quale il dirigente scolastico imponeva loro il recupero in attività di insegnamento dei minuti di riduzione dell'orario di lezione, riduzione resasi necessaria, appunto, per motivi di pendolarismo degli alunni. Il giudice emiliano ha dato loro ragione.

Non sussiste, si legge infatti nel dispositivo della sentenza, per i docenti l'obbligo del recupero della parte intermedia della riduzione dell'orario scolastico giornaliero disposta per cause di forza maggiore o, comunque, non concernenti esigenze didattiche. L'ordine di servizio che imponeva detto recupero è, pertanto, da ritenersi illegittimo.

Pesanti, per il dirigente scolastico, le conseguenze della sentenza. **Si condanna**, si legge infatti nel dispositivo, **l'istituto convenuto, in persona del legale rappresentante, a corrispondere ai singoli ricorrenti, in relazione alle ore di lezione singolarmente prestate in attuazione del cennato ordine di servizio, la retribuzione spettante ex art. 70 del ccnl 4/8/1995, composta da credito maggiorato, dalla periodica loro maturazione, di separatamente conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.**

Si condanna, inoltre, l'istituto convenuto a rifondere ai difensori dei ricorrenti le spese di giudizio liquidate in 3 mila euro per competenze e onorari e in 300 euro per spese.

Le altre due sentenze di condanna nei confronti del medesimo dirigente scolastico sono datate luglio 2002. La controversia che ha portato alla condanna, era stata sollevata da due docenti che ritenevano illegittimo il provvedimento sanzionatorio dell'avvertimento scritto irrogato loro dal dirigente scolastico.

Il giudice del lavoro, la dott. Marcella Angelini Chesi, nell'accogliere il ricorso presentato singolarmente dalle due docenti, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento e condannato l'amministrazione convenuta al pagamento in favore di controparte delle spese legali, liquidate nella complessiva somma di 2,700 euro, ivi compresi Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge. (riproduzione riservata)



PER

- **cancellare la controriforma Moratti**
- **massicci investimenti nella scuola pubblica**
- **uno stipendio europeo per docenti ed ATA**
- **l'assunzione dei precari su tutti i posti disponibili**

CONTRO

- ✓ **la cancellazione del tempo pieno e prolungato**
- ✓ **i finanziamenti alle scuole private**
- ✓ **i tagli degli organici di docenti ed ATA**
- ✓ **l'aziendalizzazione della scuola**



**SOSTIENI CHI HA SEMPRE LOTTATO PER DIFENDERE
E MIGLIORARE LA SCUOLA PUBBLICA
E IL LAVORO DI DOCENTI E ATA**

ISCRIVITI AI COBAS



COBAS Comitati di Base della Scuola **CESENA**

Info **340-333 5800 / 338-335 2983** (tutti i giorni H15-19)
<http://digilander.libero.it/cobasfc/>

COBAS RAVENNA via Sant'Agata 17 - Tel/Fax 0544-3 6189
Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento